

Onere telematico: con il Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), il Governo ha voluto dedicare un apposito spazio al settore degli Enti non profit. In particolare, l’articolo 30 (“Controlli su circoli privati”) prevede un generale obbligo per gli Enti non commerciali di effettuare specifica comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate circa le proprie entrate “decommercializzate”, acquisite sotto forma di “...di corrispettivi, quote e contributi”. Sembrerebbe, dalla lettura del citato articolo 30, che l’attuale non tassazione delle tipologie di somme sopra evidenziate potrà in futuro rimanere vigente alla ulteriore condizione, oltre ai requisiti fiscali propri di ciascun Ente non profit, di invio telematico all’Agenzia delle Entrate di dati e notizie fiscalmente rilevanti. Diviene, quindi, di estremo interesse addentrarsi nei meandri di questo nuovo disposto, riferendosi esso a differenti soggetti rientranti nel vasto ambito degli Enti non profit.

Enti associativi privilegiati: il comma 1 del suindicato articolo 30 stabilisce che *“I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”*. Il comma in parola si rivolge, in primo luogo, alla categoria fiscale degli Enti associativi privilegiati. Tale categoria di Enti si colloca nel comma 3 dell’articolo 148 del DPR n.917/1986 (TUIR), ove sono previste nove possibili tipologie associative [1], le quali debbono garantire l’avvenuto inserimento nei propri atti costitutivi e statuti delle clausole di cui al comma 8 dell’articolo 148, oltre ad aver provveduto a registrare gli stessi documenti formali all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in alternativa alla scrittura privata autenticata e all’atto pubblico). A fronte di tali adempimenti il comma 3 dell’articolo 148 consente la non tassazione (ai fini delle imposte dirette) di corrispettivi, quote e contributi ricevuti dagli associati [2], per cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in loro favore [3]. Tale beneficio fiscale è, altresì, esteso ai fini IVA ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DPR n.633/1972. Posto quanto premesso, l’articolo 30, comma 1 del D.L. n.185/2998 prevede, al fine del mantenimento del beneficio fiscale della decommercializzazione, l’ulteriore onere (oltre a quelli sopra indicati) della trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie attestanti il diritto al beneficio; come espresso nel disposto, l’invio telematico dovrà essere effettuato con modello approvato entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.


Associazioni sportive dilettantistiche: l'articolo 30, comma 3, del citato D.L. n.185/2008 stabilisce che *“L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*. La previsione in oggetto estenderebbe, quindi, l'onere della trasmissione telematica di cui al comma 1 dell'articolo 30 anche alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, disciplinate dall'articolo 90 della legge finanziaria 2003. Questo significherebbe che anche tali soggetti associativi, al fine di usufruire della decommercializzazione di corrispettivi, quote e contributi resi dai soci, dovranno ottemperare a tale adempimento, unitamente all'osservanza dei vincoli preesistenti. Si ricorda, infatti, che lo “status” di Associazione sportiva dilettantistica richiede, per effetto delle disposizioni del menzionato articolo 90 della legge finanziaria 2003, la redazione di atto costitutivo e di statuto comprensivi delle clausole definite dal comma 18 dello stesso articolo 90, oltre alla scrittura privata registrata degli stessi ed all'iscrizione ad Ente di promozione sportiva locale o a federazione nazionale ed a conseguente registrazione presso il registro del CONI.

Organizzazioni di volontariato: un capitolo a parte merita la precisazione contenuta nel comma 5 dell'articolo 30, secondo il quale *“la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1”*. Pur nella difficoltà della immediata comprensione del testo in esame, sembrerebbe che esso intenda subordinare il mantenimento della qualifica fiscale di “Onlus di diritto” in capo alle Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n.266/1991, allo svolgimento esclusivo di attività commerciali e produttive marginali e all'effettuazione della trasmissione telematica in argomento. Si precisa, al riguardo, che le attività commerciali e produttive marginali, previste dall'articolo 8, comma 4, della L.Q. n.266/1991, si ritrovano elencate nel D.M. 25 maggio 1995 e che per le entrate derivanti da tali attività sia già oggi prevista la decommercializzazione, unitamente alla non tassazione IVA. Appare, tuttavia, discutibile la precisazione del comma 5 dell'articolo 30 circa la “conditio” di non svolgimento da parte delle Organizzazioni di volontariato di attività commerciali diverse da quelle marginali; infatti, come si evince dall'articolo 5, comma 1, della Legge n.266/1991, non sarebbe di per sé ammissibile per dette Organizzazioni l'esercizio di attività commerciali abituali; allo stesso modo, per effetto dell'articolo 8, comma 2, della citata Legge n.266/1991, le Organizzazioni di volontariato non potrebbero comunque dotarsi di P. IVA (e, qualora l'avessero fatto, dovrebbero provvedere a relativa revoca). In altre parole, quindi, il testo del comma 5 si limiterebbe ad introdurre l'ulteriore onere della trasmissione telematica di cui al comma 1, sull'assunto che in assenza di essa le Organizzazioni di volontariato perderebbero lo “status” di Onlus di diritto e, con esso, le numerose agevolazioni fiscali.

Modalità e termini da chiarire: come sopra evidenziato, il modello di trasmissione telematica dovrà essere predisposto ed approvato, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio 2009. Il comma 2 dell'articolo 30 precisa, altresì, che con lo stesso provvedimento saranno fissati i termini e le modalità di trasmissione del suindicato modello, congiuntamente alle modalità attraverso le quali l'Agenzia delle Entrate comunicherà agli Enti non profit interessati l'esclusione dai benefici fiscali

per mancanza dei presupposti statuiti dalla normativa in essere. Allo stato attuale, quindi, rimane da attendere dall’Agenzia delle entrate chiarimenti precisi sui “dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali” che essa potrà richiedere agli Enti coinvolti, oltreché con quali modalità ed entro quali termini gli Enti stessi dovranno provvedere. Non si può, d’altra parte, negare una certa perplessità di fronte all’introduzione di tale previsione di adempimento, ritenendo che già ad oggi gli Enti non commerciali beneficiari dei vantaggi fiscali stiano osservando precise regole statutarie, procedurali e contabili.

- [1] Associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.
- [2] Ivi compresi gli associati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.
- [3] Fatta eccezione per le attività oggettivamente commerciali di cui al comma 4 dell’articolo 148.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@fercircoli.it – website: www.federcircoli.it